



COMUNE DI CAMPOGALLIANO
PROVINCIA DI MODENA

IUC

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
IMU**

Approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 3/04/2014

Anno 2014

Art. 1 -	Oggetto	3
Art. 2 -	Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3
Art. 3 -	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 4 -	Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili	4
Art. 5 -	Esenzione dall'imposta per fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012	4
Art. 6 -	Versamenti effettuati da un contitolare	5
Art. 7 -	Versamenti minimi	5
Art. 8 -	Attività di controllo e interessi moratori	5
Art. 9 -	Rimborsi e compensazione	5
Art. 10 -	Riscossione coattiva	5
Art. 11 -	Entrata in vigore del regolamento	6

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

- 1) Ai fini dell'imposta municipale propria si considerano direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente debitamente certificato e a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in uso a terzi per diverso titolo. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

- 1) La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
- 2) Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
- 3) Qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla Giunta Comunale, non si farà luogo ad accertamento di maggiore imposta a condizione che per la medesima area non sia stato registrato, in atto pubblico o perizia giurata, un valore superiore rispetto a quello deliberato.
- 4) Nel caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile il valore ai fini dell'accertamento è pari a quello deliberato ai sensi del comma 2 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia giurata.

Art. 4 - Riduzione d'imposta per immobili inagibili ed inabitabili

- 1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2) L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4 è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
- 3) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
- 4) Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'Ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;Il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui alla lettera b).
- 5) In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).
- 6) La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune nei termini di legge.

Art. 5 - Esenzione dall'imposta per i fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

- 1) Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.L. n. 74/2012, coordinato con la legge di conversione n.122/2012, i fabbricati che a seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 risultano distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014.
- 2) Ai fini del comma precedente, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato al Comune, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
- 3) La cessata situazione di inagibilità deve essere dichiarata al Comune nei termini di legge.

Art. 6 - Versamenti effettuati da un contitolare

- 1) I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se eseguiti da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 7 - Versamenti minimi

- 1) L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo, né alle quote dell'imposta riservate al Comune e allo Stato.

Art. 8 - Attività di controllo ed interessi moratori

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2) Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
- 3) Nell'attività di recupero non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo del tributo non supera euro 12,00, salvo il caso in cui il contribuente abbia commesso una ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

Art. 9 - Rimborsi e compensazione

- 1) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8 comma 2.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 2) Il provvedimento di rimborso deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3) Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui all'art. 7.
- 4) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 10 – Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare del tributo non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che

il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'imposta municipale propria.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.